



Al Ministero della Salute
in persona del Ministro p.t.
Direzione Generale
delle Professioni Sanitarie e
delle Risorse Umane del
Servizio Sanitario Nazionale
Ufficio V° - Disciplina delle
professioni sanitarie
c.a. Direttore Generale
Preg.ma dott.ssa
Rosanna Ugenti
Via Giorgio Ribotta n° 5
00144 - ROMA

Comunicazione via PEC: dgrups@postacert.sanita.it

Oggetto: Elezioni per il rinnovo degli Organi direttivi degli Ordini delle Professioni sanitarie - Legge 11.01.2018 e D.M. 15.03.2018 - Vs. comunicazione DGPROF 0031016-P del 7.07.2020 - Regolamento elettorale FNOPO ed OPO Territoriali - Interpello.

Preg.ma dott.ssa Rosanna Ugenti, n.q. di Direttore Generale dell'Ufficio V° del Ministero in indirizzo, anche facendo seguito alla nota prot. DGPROF 0031016-P del 7 luglio u.s. ed in relazione all'oggetto si è a rappresentare ed a chiedere quanto segue.

In osservanza del disposto di cui all'art. 9 del D.M. 15.03.2018 (“*Le Federazioni nazionali: possono adottare uno specifico regolamento per disciplinare le modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Il Regolamento adottato è trasmesso al Ministero della Salute*”) il Comitato Centrale della scrivente Federazione, in data 2.07.2020, ha definito una prima bozza di Regolamento elettorale da porre all'esame del prossimo Consiglio Nazionale Straordinario fissato per l'11 luglio p.v.

Nella redazione della bozza di Regolamento, volto a disciplinare con maggior dettaglio quanto statuito con il citato decreto ministeriale, sono emerse criticità in ordine alla composizione dei seggi elettorali che hanno determinato la scrivente Federazione ad inoltrare il presente interpello onde acquisire indicazioni ministeriali e non incorrere in vizi che possano inficiare la legittimità dell'adottando provvedimento.

In particolare l'art. 3 del decreto ministeriale, ai commi 1¹ e 3² - *i cui contenuti risultano recepiti nella bozza di Regolamento predisposta dalla scrivente Federazione* - pongono

¹ **Art. 3 del D.M. 15.03.2018, comma 1:** “*Il seggio elettorale è composto: a) dai tre professionisti sanitari più anziani di età, presenti all'assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo, alla Commissione di albo o al Collegio dei revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori; b) dal professionista sanitario più giovane d'età, presente all'assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio direttivo o alla Commissione d'albo uscente e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario*”.

² **Art. 3 del D.M. 15.03.2018, comma 3:** “*Per ciascun componente del seggio elettorale di cui al comma 1, lettere a) e b) è individuato il componente supplente*”.



criticità tanto per la **composizione del Seggio** inerente il **procedimento elettorale di rinnovo del Comitato Centrale della Federazione** che per quello relativo **alle elezioni dei Consigli direttivi degli OPO**. Tale criticità risulta conseguente e connessa al numero dei componenti l'assemblea del Consiglio Nazionale chiamata ad eleggere il Comitato Centrale limitato a 65 Presidenti di OPO ed all'esiguo numero di iscritte presso alcuni degli Ordini Territoriali. Infatti, se a livello nazionale si dovessero presentare almeno 2 liste, composte ciascuna da 15 candidati per il Comitato Centrale e 3 per il Consiglio dei Revisori dei Conti, risulterebbero escluse dalla possibilità di partecipazione alla composizione del Seggio n° 36 Presidenti rispetto alle 65 Presidenti che compongono il CN. Come è presumibile, ed in ogni caso legittimo, oltre alle liste ben possono presentarsi candidature personali che andrebbero ad incrementare, dunque, il numero delle Presidenti escluse dalla partecipazione alla composizione del Seggio elettorale.

Devesi peraltro considerare come ad ogni tornata elettorale non si verifichi quasi mai la partecipazione di tutte le componenti il Consiglio Nazionale e come, in ogni caso, debba prevedersi la possibilità di eventuali assenze che ridurrebbe ulteriormente il numero delle Presidenti OPO disponibili per la composizione del Seggio elettorale. Quindi, su 65 Presidenti del CN, dedotto un numero minimo di 40 candidati, nonché considerate eventuali assenze per un ulteriore 10% delle componenti e, quindi, tenendo conto della mancata partecipazione di altre 7/8 Presidenti, per la composizione del Seggio elettorale si potrebbe far riferimento a circa 17 Presidenti. Aggiungasi come quanto sopra rappresentato contempli la partecipazione alla competizione elettorale di due sole liste di candidati e, quindi, un'ipotesi illegittima in sé non potendosi comprimere il diritto di elettorato passivo e di rappresentanza.

L'esiguità del numero delle Presidenti OPO che potrebbero comporre il Seggio elettorale andrebbe quindi ad inficiare l'intero procedimento, inibendo di fatto il rinnovo degli organismi di rappresentanza della categoria ostetrica.

La medesima criticità sopra descritta per le elezioni del Comitato Centrale può verificarsi per il rinnovo dei Consigli direttivi degli Ordini Territoriali con meno o poco più di 100 iscritti laddove si dovessero, come legittimo, presentare contemporaneamente più di 2 liste di candidati.

Alla luce di quanto sopra esposto si è a **proporre formale interpellò** a codesto spettabile Ministero sul punto. In particolare si è a chiedere se per il rinnovo degli organi di rappresentanza della FNOPO si possa legittimamente prevedere la possibilità che il Seggio elettorale venga composto non solo dalle Presidenti/Vicepresidenti OPO, ma anche da semplici iscritte all'Albo unico nazionale **presenti all'assemblea** al momento della composizione del Seggio stesso, al fine di garantire il diritto di elettorato passivo e di massima rappresentanza della categoria delle ostetriche. Per quanto concerne gli OPO Territoriali si è a chiedere che il Seggio elettorale possa essere composto anche da iscritte ad altro Ordine Provinciale, Interprovinciale e Regionale della Professione di Ostetrica diverso da quello nel quale si svolge la competizione elettorale. La richiesta trova fondamento, in punto di diritto, anche nel dettato di cui al citato comma 1 dell'art. 3 del D.M. 15.03.2018 che prevede, per la composizione dei Seggi, 3 professionisti sanitari più anziani di età **“presenti**



all'assemblea", non limitando quindi la possibilità di far parte del Seggio ai soli Presidenti e Vicepresidenti degli OPO per quanto concerne le elezioni del Comitato Centrale ed alle iscritte all'Ordine Territoriale che sta procedendo al rinnovo del Consiglio Direttivo, bensì estendendo tale possibilità a tutti coloro che sono presenti all'assemblea elettorale.

Il riscontro ministeriale consentirà di completare e definire sul punto l'emanando Regolamento elettorale - *i cui principi generali verranno già portati all'esame del Consiglio Nazionale Straordinario dell'11.07.2020* - per poi essere sottoposto all'approvazione del prossimo CN Straordinario, da fissarsi in tempi brevi, e comunque tali da consentire di osservare ed applicare al procedimento elettorale per l'imminente rinnovo di tutti gli Ordini della Professione Ostetrica del prossimo autunno il nuovo Regolamento che verrà trasmesso al Ministero della Salute ai sensi dell'art. 9 del D.M. 15.03.2018.

In attesa di indicazioni relativamente a quanto sopra illustrato, si resta disponibili per chiarimenti tecnico-giuridici sulla fattispecie.

Si porgono deferenti saluti.

La Presidente della FNOPO
Maria Vicario